

## **TI\_GERICHTE TI-59622 vom 8. November 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-59622](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-59622)

FR: TI\_GERICHTE TI-59622 du 8 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE TI-59622 del 8 novembre 2002

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Tempestività del reclamo e legittimazione dell'■accusato a proporlo (art. 280 CPP) non fanno dubbio, per cui esso può essere esaminato nel merito.

#### **E. 2**

a) Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell'■istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'■accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell'■istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'■ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'■art. 189 CPP, inteso appunto tra l'■altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

b) Se, in particolare per l'■accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell'■art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (= art. 4 vCost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del ■fair trial■ ai sensi dell'■art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che ■nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind■ (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Non è dunque data violazione dell'■art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

#### **E. 3**

a) Nel caso di specie, la necessità di sottoporre \_\_\_\_\_ a perizia psichiatrica non è mai stata in dubbio, tanto che fu il Procuratore Pubblico medesimo ad ordinare tale prova prima ancora di procedere all'■arresto dell'■accusato (v. supra, consid. B). La questione è, qui, unicamente di sapere se la perizia rassegnata dal dott. \_\_\_\_\_ risponda in modo adeguato ai quesiti posti dal magistrato inquirente: come già visto (supra,

consid. C a F), le opinioni in proposito divergono.

Dovendosi evadere la questione per la negativa, andrebbe poi deciso come ovviare a tali carenze. In proposito, il reclamante ■ come rileva correttamente il Procuratore Pubblico (v. osservazioni, cit., ad 1-2 p. 2) ■ non si è determinato con precisione, richiedendo una volta la nomina di un nuovo perito (v. istanza 5 settembre 2002, cit., p. 1), ed un'altra, l'erezione di una superperizia (loc. cit., p. 2), ossia di una seconda perizia giudiziaria che si esprima sulla qualità del primo parere (così Maier/Möller, *Das gerichtspychiatrische Gutachten gemäss Art. 13 StGB*, Zürich 1999, p. 236); dal reclamo, tuttavia, pare potersi concludere che \_\_\_\_\_ si sia deciso per la prima variante (v. reclamo, cit., pto. 1 p. 2).

b) Come per tutti gli altri mezzi di prova, le parti possono di principio partecipare attivamente all'erezione di una perizia, affiancando al perito giudiziario periti propri, oppure formulando quesiti peritali. Da questi diritti, da esercitare al momento in cui la perizia viene ordinata, va distinta la facoltà di chiedere chiarimenti (art. 148 cpv. 1 CPP) o il completamento della perizia (art. 146 cpv. 1 prima frase in fine CPP), che va invece esercitata una volta rassegnata la perizia giudiziaria.

c) Nella maggioranza dei casi, bastano chiarimenti mirati. Una nuova perizia, che sostituisca la prima, può tuttavia essere inevitabile per ovviare ad un primo parere steso da perito successivamente escluso o ricusato, oppure di contenuto insoddisfacente, incompleto o contraddittorio. Non basta, ovviamente, ■ personale e soggettivo non gradimento della perizia e sue conclusioni ■ (così in decisione Giar 9 luglio 1997 in re Eredi fu D., in: Rep. 130 [1997] n. 97 consid. 2.3); deve piuttosto manifestarsi l'incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti, di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di rimediare a contraddizioni o incomprensibilità emerse all'interno della perizia medesima, o dal raffronto di essa con altre prove agli atti (ibid.; v. anche Niklaus Schmid, *Strafprozessrecht*, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 671).

d) Va infine sottolineato, a chiudere queste osservazioni preliminari, che a tutela della libertà di valutazione delle prove della Corte di merito, compito di questo giudice non può essere quello di decidere quale delle opinioni espresse dai tecnici debba prevalere sulle altre, e per quale motivo: nel caso di specie, stabilire se \_\_\_\_\_ abbia agito in stato di responsabilità scemata, e se del caso, di quale grado; né se egli soffra o meno di disturbi psichici tali da assurgere a ■ disturbo antisociale della personalità ■, con quanto ne segue. A chi scrive incombe unicamente decidere se la perizia giudiziaria rassegnata dal dott. \_\_\_\_\_ sia carente nell'ottica dei parametri suesposti, ed in caso affermativo, se debba essere sostituita da una nuova perizia. La situazione è, in altre parole, non dissimile da quella che si presenta quando si debba giudicare sulla necessità od opportunità di sentire un nuovo teste, oppure di acquisire nuova documentazione, e così discorrendo.

#### **E. 4**

a) Prima di esaminare le singole censure sollevate dal reclamante nei confronti della perizia psichiatrica stesa dal dott. \_\_\_\_\_, va brevemente affrontata una questione di principio, a proposito della quale accusa e difesa sono discordi: l'esistenza di ■ condizioni poste dalla giurisprudenza federale ■ (reclamo, cit., pto. 1 p. 2); le ■ esigenze di motivazione [...] previste dalla giurisprudenza federale e dalla dottrina di psichiatria forense elvetica ■ (loc. cit., pto. 3 p. 2); l'utilizzo di determinati tipi di test e la loro valutazione ■ secondo criteri in contrasto con la prassi delle università svizzere ■ (loc. cit.,

pto. 5 p. 4) ■ il tutto, riassumibile nell'idea di ■perizia psichiatrica corrispondente alle esigenze scientifiche e giurisprudenziali elvetiche■.

b) L'■accusato reclamante richiama, per discutere gli standard posti dalla giurisprudenza federale, la sentenza DTF 128 I 81. Si tratta di una sentenza della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, con la quale viene annullata la condanna di un padre, accusato di atti sessuali nei confronti della figlia di sei anni. Ora, a parte un breve capoverso introduttivo al quale attinge la difesa per estrarre le due affermazioni di massima riportate al pto. 1 del reclamo (cit., p. 2), tutta la sentenza si diffonde in un esame dettagliato del lavoro peritale svolto nel concreto incarto: parte dalla convinzione che esistano standard scientifici per l'■analisi del grado di verità di dichiarazioni di bambini, fra i quali rileva in particolare la analisi delle dichiarazioni (■Aussageanalyse■, originariamente sviluppata daUndeutsch; DTF cit., consid. 2 p. 85, dove l'■Alta Corte riproduce anche una lunga lista di bibliografia). Nel prosieguo della sentenza, i giudici spiegano perché, nel caso concreto, il lavoro dei periti non regga ad un esame dettagliato: contraddizioni fra prima e seconda perizia, criteri metodologici in aperto contrasto con l'■univoca dottrina, incompletezza degli esami. Il tutto per concludere che, facendo affidamento sui risultati peritali proposti, la Corte di merito si sia basata su una perizia non concludente. Ciò, in casi estremi, può configurare un arbitrio, e può giustificare l'■annullamento di una sentenza (DTF cit., consid. 2 in fine, p. 86, con rinvio a DTF 127 I 38 consid. 2a).

d) Per il resto, la sentenza si occupa esclusivamente di discutere una ben determinata condanna penale, mostrando cosa intenda l'■Alta Corte quando postula un esame critico di una perizia, rispettoso di principi metodologici e scientifici coerenti. Il caso discusso ben si presta ad illustrare quando l'■acritica accettazione di una perizia assurga ad arbitrio, tanto numerose ed evidenti sono le pecche del lavoro peritale in quel determinato caso. L'■analisi proposta in quella sede illustra come non si deve lavorare, ma non formula positivamente delle regole, disattendendo le quali una perizia psichiatrica sia eo ipso inattendibile. Al più, oltre a quelle di carattere generale già evidenziate (qui sopra, consid. 4c), gli addetti ai lavori possono estrarvi indicazioni sulla bibliografia cui l'■Alta Corte ha fatto riferimento nel contesto di una perizia di attendibilità su minori, rispettivamente quali determinati passaggi di una perizia di questo genere possano essere considerati come unanimemente riconosciuti dalla dottrina: ad esempio l'■inammissibilità dell'■utilizzo di dichiarazioni della vittima inconcludenti e viziate a monte da domande capziose (loc. cit., consid. 3a p. 87 s.); l'■inammissibilità di un giudizio che attribuisca un peso predominante a forme di comunicazione non verbale, quando esse vengano considerate avulse dal contesto verbale (loc. cit., consid. 3c p. 89); l'■applicazione di determinati criteri reali (■Realkennzeichen■) sviluppati per l'■analisi delle dichiarazioni (■kriterienorientierte Aussageanalyse■) ad espressioni non verbali, addirittura quando si sia in ammessa presenza di dichiarazioni verbali inutilizzabili (loc. cit., consid. 3d p. 90).

Ma ciò, ancora una volta, non significa positivamente che qualsiasi perizia che seguisse dottrina non menzionata sarebbe inutilizzabile. Nel caso concreto, il Tribunale federale ha utilizzato esclusivamente dottrina di lingua tedesca; ma è più che possibile che in altre circostanze, segnatamente qualora confrontato con un caso francofono o italofono, avrebbe magari attinto (anche) ad altre fonti. Senza dimenticare, da ultimo, il fondamentale principio in virtù del quale è il giudice che deve valutare liberamente ogni prova, e dunque anche una perizia; ed è pertanto semmai la valutazione del giudice, che sarà viziata da arbitrio, non la perizia medesima.

## E. 5

a) Nel caso specifico, appare oltremodo difficile valutare la portata delle censure sollevate dal reclamante nei confronti della perizia giudiziaria. Per diverse ragioni. In primo luogo, tali censure sono di natura puntuale, di dettaglio. Inoltre, gli argomenti del reclamante sono generici, sprovvisti di quei rinvii dottrinali che avrebbero permesso una reale contrapposizione delle idee del perito giudiziario con quelle della consulente di parte ■ ciò che è senz'altro comprensibile e congruo con lo scopo del lavoro affidato alla dott.ssa \_\_\_\_\_, che non era quello di proporre all'attenzione del magistrato una divergente valutazione della psiche dell'accusato, quanto piuttosto di attirare l'attenzione su censure di carattere metodologico (v. verbale MP della dott.ssa \_\_\_\_\_, inc. MP doc. 5.13 p. 2; ciò spiega in parte perché il rapporto della dott.ssa \_\_\_\_\_ risulti spezzettato, senza un filo conduttore, e di lettura oltremodo difficile). Infine, non si può negare una certa qual divergenza delle finalità perseguite dalla difesa, rispettivamente dalla dott.ssa \_\_\_\_\_: mentre la prima, per ovvie ragioni, si sforza di non pregiudicare la posizione di \_\_\_\_\_, qualsiasi debba essere l'esito dell'esame della sua psiche (cercando da un lato di far apparire sincero l'accusato, ma nel contempo preparando il terreno affinché ■ se egli sincero non fosse ■ gli possano venire riconosciuti disturbi psichici tali da sminuirne la responsabilità penale), la consulente di parte sfoggia un'encomiabile prudenza nell'ammettere, ad esempio, un qualsiasi disturbo della personalità.

b) Ora, posto che questo giudice non è chiamato ad esprimersi sul grado di responsabilità dell'accusato, prendendo posizione sull'esito sostanziale della perizia giudiziaria (sia perché è, questo, compito del giudice di merito [supra, consid. 3d], sia perché il rapporto della consulente di parte non fornisce gli elementi per una valutazione divergente da quella del perito giudiziario [supra, consid. 5a]), e richiamato il principio della libertà di metodo (supra, consid. 4c), vi è certezza sul fatto che determinate censure sollevate dalla difesa non verranno evase: in ragione della propria incompetenza, questo giudice non si addentererà in diatribe dottrinali relative, ad esempio, alla validità o meno di determinati test (anche perché i presunti contrasti con una non meglio definita prassi delle università svizzere non sono sostanziati. La presunta inutilizzabilità di un determinato test non può essere derivata dal fatto che lo stesso non sia più impiegato in Svizzera da 70 anni [v. reclamo, cit., pto. 5 p. 3]: vige la libertà di metodo. Deve allora essere resa scientificamente plausibile l'inadeguatezza di tale test ■ difficile da dimostrare, se esso risulta ancora impiegato in altri Paesi, mancando, di nuovo, uno standard posto dalla giurisprudenza federale) ed alla loro valutazione (le critiche alla valutazione del test di Rorschach siccome in presunto ■ contrasto con la prassi delle università svizzere ■ [reclamo, cit., pto. 5 p. 3] sono irricevibili, mancando un plausibile e sostanziato rinvio a questa ■ prassi ■, in tal senso giustamente critico anche il Procuratore Pubblico, osservazioni, cit., ad 5 p. 4), oppure sulla possibilità di convivenza fra nevrosi e disturbo della personalità (affermata e ribadita dallo psicologo, v. verbale MP dott. \_\_\_\_\_, cit., p. 7, ma categoricamente esclusa dalla dott.ssa \_\_\_\_\_, rapporto, cit., p. 3).

c) Vi sono, invece, presunte lacune di metodo, che riguardano la coerenza interna della perizia, rispettivamente il rapporto fra il lavoro di somministrazione ed analisi dei test dello psicologo e la perizia psichiatrica. Queste si prestano ad un esame avulso dal risultato concreto, e la constatazione di incongruenze potrebbe effettivamente inficiare la credibilità della perizia al punto di far ritenere arbitraria qualsiasi conclusione che il magistrato

competente dovesse trarne. Ora, se da un lato è vero che non va enfatizzato l'obbligo, per il magistrato inquirente, di tener conto anche di eventuali difficoltà di assunzione di una determinata prova in sede dibattimentale (supra, consid. 2a), bastando la possibilità teorica che ciò possa venire recuperato in quella sede, è d'altro canto evidente che respingeresic et simpliciter ogni complemento probatorio con l'argomento che lo stesso può venire riproposto in aula, significa travisare lo spirito della legge e privare di ogni senso l'anticipata assunzione delle prove in sede predibattimentale, voluta dal legislatore. E nel caso specifico di una perizia psichiatrica, va riconosciuto che un'eventuale decisione della Corte di chiedere una nuova perizia giudiziaria sarebbe inevitabilmente connessa con una interruzione o addirittura con un rimando del pubblico dibattimento, con possibile grave nocumento per l'accusato, magari in detenzione preventiva.

## E. 6

a) Due sono gli aspetti della perizia e del lavoro di supporto con i test che hanno attirato le critiche della consulente di parte, e che hanno colpito chi scrive: la conduzione e discussione dei test medesimi, nonché le conclusioni e relativa argomentazione proposte dal perito psichiatra.

b) Sulla conduzione dei test, ha suscitato non poca sorpresa apprendere che durante la fase conclusiva di uno di questi erano presenti pure i difensori (v. rapporto dott. \_\_\_\_\_, inc. MP doc. 10.16, p. 18 primo cpv.), e che addirittura un difensore è intervenuto al fine di stimolare l'accusato affinché correggesse una risposta (v. verbale MP dott. \_\_\_\_\_ del 16 luglio 2002, inc. MP doc. 5.12 p. 2). Anche a chi, come chi scrive, sia totalmente incognito in tema di psichiatria, appare ovvio che in tali condizioni, i test non possano fornire informazioni affidabili, se non quella circa l'attitudine difensiva dell'accusato, che si concretizza poi in forme di inganno conscio e inconscio (ibid.). Né sorprende che il retesting abbia confermato l'attitudine difensiva: ripetendo i medesimi test, anzi, è probabilmente più facile, per il soggetto che volesse ostacolare l'esame della sua psiche, fornire risposte più conformiste ma non corrispondenti alla sua vera natura, rispettivamente finalizzate ad apertamente depistare l'esaminatore.

c) Neppure le delucidazioni fornite dal dott. \_\_\_\_\_ a verbale (cit., p. 4) fugano ogni dubbio: a p. 18 del suo rapporto, in sede di conclusioni, egli ha parlato chiaramente di scarsa validità delle MMPI. Se intendeva parlare di scarsa attendibilità, perché viziate dall'atteggiamento difensivo dell'accusato, doveva esprimersi altrimenti. Inoltre, lo psicologo non spiega come mai determinate scale delle MMPI rimangono nondimeno attendibili.

Pure senza convincente spiegazione resta la reiterata affermazione, secondo la quale l'accusato mentirebbe (v. rapporto dott. \_\_\_\_\_, cit., p. 10 scala L; verbale MP dott. \_\_\_\_\_, cit., p. 4): può darsi che sia questo giudice a sbagliare, chiedendo allo psicologo una risposta a domande che non sono di sua competenza. Tuttavia, anche nella perizia psichiatrica si cerca vanamente una risposta alla cennata domanda. Inoltre, in sede di conclusioni (rapporto, cit., p. 16) lo psicologo si lascia comunque andare a deduzioni di carattere diagnostico, anche se poi, a verbale MP (cit., p. 7), si premura di precisare che si trattava di suggerimento all'intenzione del perito psichiatra (ibid.).

d) Un altro punto problematico, nel lavoro del perito ausiliario dott. \_\_\_\_\_, si rinviene nel test associativo: lo psicologo, nella sua sintesi elaborazione analitica (rapporto, cit., p. 4), definisce i tracciati relativi a \_\_\_\_\_ nella media e in un

ambito di normalità (campionatura ticinese), tranne che per gli indicatori della pedofilia[...] (loc. cit., sottolineatura e corsivo in originale). A verbale MP (cit., p. 6), tuttavia, confrontato con le critiche della dott.ssa \_\_\_\_\_ (v. rapporto \_\_\_\_\_, inc. MP doc. 14.1 p. 2-3), ha poi dovuto precisare che la campionatura ticinese si riferiva unicamente ai tempi di reazione del periziando alle domande dei test, mentre che non esisterebbe una campionatura ticinese per indicatori di pedofilia (ibid.), apparentemente da lui dedotta da cinque casi concreti trattati; anzi, in dottrina non sarebbero effettivamente noti cosiddetti indicatori di pedofilia (ibid.). Ora, una cosa è certa: il magistrato che legge queste considerazioni dello psicologo, è convinto di trovarsi di fronte a persona normale, ma con tendenze pedofile; ciò che grosso modo corrisponde, d'altra parte, alle conclusioni cui perviene il medesimo psicologo (v. rapporto, cit., p. 4 in fine). Salvo poi scoprire, in sede di verbale di delucidazione, che il perito ausiliario voleva dire tutt'altro, rispettivamente che i termini di riferimento utilizzati dallo specialista non permettevano un'assolutizzazione e generalizzazione quali quelle che caratterizzano il tenore letterale del suo rapporto (v. anche verbale dott.ssa \_\_\_\_\_, cit., p. 4): in parole povere, il perito si è espresso in termini che, letti dal profano, fanno apparire il peritando quale persona con determinate, accertate ed evidenti caratteristiche caratteriali, salvo poi dover precisare in seguito che tali caratteristiche non sono state riscontrate sulla base di criteri confortati dai necessari riscontri statistici, o addirittura non riconosciuti dalla dottrina. Tutto ciò porta a concludere che, quando anche le conclusioni cui perviene lo psicologo dovessero essere giuste, nondimeno il suo discorso espositivo ed argomentativo non convince.

e) Lo stesso genere di perplessità, rilevate già dalla dott.ssa \_\_\_\_\_, si ripropone scorrendo i capitoli del rapporto dello psicologo dedicati ad altri temi: l'affettività, l'adattamento sociale, la sessualità. Salta all'occhio, ad esempio, come il dott. \_\_\_\_\_ giunga a categoriche conclusioni sulle componenti asociale (v. rapporto, cit., p. 7) e affettiva di \_\_\_\_\_ (v. rapporto, cit., p. 18) senza assolutamente motivarle.

## E. 7

La perizia psichiatrica, che all'atto pratico fa propria la diagnosi proposta dallo psicologo, non aiuta a comprendere il percorso seguito dal perito.

a) A seguire la parte introduttiva dedicata alla versione che l'accusato medesimo dà della propria storia, della situazione venutasi a creare dopo la scoperta degli abusi su \_\_\_\_\_ da parte della madre, e delle accuse riguardanti i presunti abusi sui figli maschi, e completata con la descrizione dei colloqui che il perito ha avuto con la madre delle vittime e già compagna di \_\_\_\_\_ e facendo astrazione dalle critiche mosse in questo contesto dalla dott.ssa \_\_\_\_\_ (che avrebbe voluto una più approfondita osservazione della compagna, v. rapporto, cit., p. 11), si trova una mezza pagina al titolo constatazioni oggettive (perizia, cit., p. 14), dove viene espresso il dubbio che il periziato, sebbene possieda la piena coscienza delle sue azioni, tenda a mimetizzare le proprie pulsioni perverse (ibid.). Ora, non si capisce da cosa il perito tragga tale conclusione: come nasce questa sua impressione clinica (ibid.)?

b) La dott.ssa \_\_\_\_\_ critica la quasi totale assenza di commenti al riassunto dei verbali proposto dal perito psichiatra (v. rapporto, cit., p. 11). Ovviamente, un commento ai verbali può essere operazione assai problematica, nella misura in cui gli stessi

non ripropongono le dichiarazioni dell'■accusato in modo asettico; d'■altra parte, è vero che le poche righe di commento (v. perizia, cit., p. 22-23) non aiutano ad andare oltre a quanto si possa leggere direttamente dai verbali medesimi.

c) Ma è quando ci si avvicina alle conclusioni, che emergono le affermazioni che lasciano un tantino perplesso chi legge. A p. 26 della perizia, ad esempio, è discorso di elementi che potrebbero caratterizzare una struttura caratteriale narcisistica (anche se, poi, tale eventualità viene scartata, ibid.), ma i dati di fatto a cui tali indizi vengono riferiti appaiono, invero, deboli (così, quando dal possesso di un unico libro di nudi artistici si derivano ■fantasie di fascino, bellezza■, ibid.) oppure non motivati (così, quando il perito parla delle ■difficoltà di riconoscere i sentimenti e le necessità degli altri, ad es. della moglie■, ibid., non si può non rilevare come in nessuna parte della perizia sia stato fatto cenno a tali difficoltà, che anzi neppure emergono dai colloqui che il perito ha avuto con la compagna [non moglie, come erroneamente la chiama il perito]).

Parimenti, nei due capoversi dedicati alle immagini genitoriali, cui viene attribuita decisiva importanza in tema di affettività, il perito non spiega assolutamente da cosa deduca che la figura materna sia iperidealizzata al punto di assorbire tutti gli affetti dell'■accusato, impedendogli di amare altre figure femminili in modo maturo (v. perizia, cit., p. 26 ultimo cpv.), ed addirittura di dedurre da tale invasione della sfera affettiva una ■omosessualità latente o parafilia■ (loc. cit., p. 27 primo cpv.; in che rapporto, poi, stiano l'■omosessualità latente e la parafilia, è ancora tutt'■altra questione). Forse, come si esprime la dott.ssa \_\_\_\_\_ (rapporto, cit., p. 11), la proposizione di un qualche ■elemento clinico di discussione■ sarebbe stata d'■aiuto; forse, invece, sarebbe bastato che il perito esponesse l'■analisi ■ senz'■altro effettuata ■ dell'■effettiva vita infantile reale dell'■accusato (ciò che non appare nella perizia) e riproducesse nero su bianco i vari passaggi delle sue deduzioni.

Lo stesso dicasi, infine, per le preferenze sessuali dell'■accusato (v. perizia, cit., p. 27 quarto cpv.): anche se non è giusto dire, come fa la dott.ssa \_\_\_\_\_ (v. suo rapporto, cit., p. 12), che il perito le sottolinea ■come espressione di parafilia■, l'■associazione di idee che nasce spontanea leggendo il passo della perizia è che vi sia un nesso fra le preferenze sessuali di \_\_\_\_\_ e la sua diagnosticata parafilia, senza che sia dato di capire il perché.

d) Il magistrato chiamato ad affidarsi alla perizia non può più allora escludere che, come afferma la dott.ssa \_\_\_\_\_ a verbale MP (cit., p. 4 penultima domanda), il perito psichiatra abbia assunto in modo acritico le conclusioni proposte dallo psicologo, ■senza il necessario confronto clinico■ (ibid.). Così, ad esempio, quando lo psicologo parla di reazioni affettive poco controllate e di scarso controllo dell'■impulsività (v. rapporto dott. \_\_\_\_\_, cit., p. 6-7 e p. 18); e tali sue conclusioni confluiscono nella perizia psichiatrica, andando apparentemente a corroborare l'■ipotesi di una certa pericolosità dell'■accusato (v. perizia, cit., p. 27 primo cpv.), senza che il perito psichiatra abbia ritenuto opportuno approfondire tali tematiche, esaminando con l'■ausilio di altri mezzi se in passato si siano manifestati episodi di aggressività.

## E. 8

a) La conclusione è che la perizia giudiziaria ed il rapporto sui test dello psicologo non sono redatti in termini chiari al punto di permettere al magistrato di seguire compiutamente le argomentazioni proposte, di sposare con convinzione la diagnosi formulata, infine di far

proprie le risposte ai quesiti peritali posti. Anzi, si può addirittura azzardare che il perito avrebbe potuto (e dovuto) approfondire l'esame di determinate questioni, come proposto dalla consulente di parte ■ anche se l'ignoranza dello scrivente magistrato impone la massima prudenza in proposito.

b) Ci si potrebbe chiedere se, al fine di ovviare alle lacune formali della perizia, non basti ordinarne la relativa delucidazione (v. supra, consid. 3c). La risposta è negativa: pur potendosi forse procedere in tal senso nonostante l'esplicita richiesta di nuova perizia da parte dell'accusato reclamante (a maiore minus), nell'incarto in discussione un tentativo di delucidazione è già stato fatto, con risultati ■ contrariamente a quanto pretende il magistrato inquirente (v. osservazioni, cit., ad 1-2, p. 2 penultimo cpv.) ■ praticamente nulli. L'unica chiarificazione ha riguardato l'inesattezza dei concetti di ■ campionatura ticinese ■ e di ■ indicatori di pedofilia ■ (supra, consid. 6d); per il resto, i verbali di delucidazione esperiti dal Procuratore Pubblico sono serviti ai periti ed alla consulente di parte unicamente per riaffermare le rispettive posizioni.

c) Stanti così le cose, l'accoglimento del reclamo deve essere coerentemente accompagnato con l'invito al Procuratore Pubblico di ordinare una nuova perizia su \_\_\_\_\_.

#### **E. 9**

b) Di converso, l'esito del reclamo non equivale in alcun modo a condivisione delle ipotesi diagnostiche velatamente accennate (invero, con opportuna prudenza, dati i termini del suo mandato, v. suo verbale, cit., p. 2) dalla dott.ssa \_\_\_\_\_ (ad es. rapporto, cit., p. 12-13). Esso non vuole neppure significare accordo con l'equazione proposta dal reclamante in conclusione del proprio reclamo (cit., pto. 6 p. 4), ovvero che la gravità dei fatti imputati a \_\_\_\_\_ debba necessariamente portare ad ammettere l'esistenza di un grave disturbo della personalità di lui, o addirittura di una psicosi.

c) Conseguentemente, sia infine detto a scanso di equivoci, l'esito del presente reclamo non porta questo giudice a scostarsi dalle valutazioni espresse di recente (decisione 22 ottobre 2002 di proroga della carcerazione preventiva, inc. Giar 582.2001.8) a proposito della validità degli indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_, e dei paventati pericoli di collusione e di recidiva (loc. cit., consid. 2b, 2c e 3).

#### **E. 10**

Il reclamo è accolto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPPe contrario) ed ovviamente esente da tassa e spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante l'importo di fr. 500.■ a titolo di ripetibili.

\* \* \*

Per i quali motivi,

in applicazione delle norme menzionate e degli artt. 280 ss. CPP

d e c i d e :

1. Il reclamo è accolto.

2. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante l'importo di fr. 500.■ a titolo di ripetibili.

3. La presente decisione è definitiva.

#### 4.Intimazione:

-avv. \_\_\_\_\_, per sé e per l'■accusato reclamante, con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico;

-avv. \_\_\_\_\_, per sé e per le parti civili, con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico;

-Procuratore Pubblico avv. \_\_\_\_\_, con l'■inc. MP \_\_\_\_\_2001/BA/mg di ritorno.

giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.